

ACCESSO CIVICO

Cos'è l'accesso civico

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Si distingue in:

L'accesso civico semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) è riferito ai dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora sia stata omessa la loro pubblicazione. Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria.

Accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013) è riferito a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge.

Cos'è l'accesso documentale

L'accesso documentale (art.22 e seguenti della L. 241/1990) è riferito ai documenti amministrativi, per coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso. La richiesta va presentata alla Struttura che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Di seguito si riportano i recapiti dell'ufficio cui indirizzare la richiesta:

E-mail analisiarosa@email.it

Tel. 095.301034

Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Legale Rappresentante.